

## ALL'UFFICIO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**OGGETTO:** Attività svolte dagli odontotecnici

Abbiamo avuto modo di leggere nel sito del **Corriere della Sera** una risposta a firma di codesto ufficio stampa che ci ha suscitato stupore e perplessità. Nell'ambito infatti, di una risposta concernente la detraibilità delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi si sostiene che sarebbero detraibili anche le spese concernenti le attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati ad intrattenere rapporti con il paziente come l'odontotecnico e l'ottico.

Si tratta certamente di un esempio non attinente considerato che l'attività di odontotecnico non rientra fra le professioni sanitarie visto che siamo di fronte ad una attività di carattere artigianale e manifatturiera che non ha alcuna diretta applicazione nei rapporti con i pazienti.

A questo proposito corre l'obbligo di ricordare che la normativa di riferimento è tuttora l'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 che testualmente prevede: *“gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.*

*E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sana o ammalata”.*

E' quindi evidente che nessun odontotecnico potrà intrattenere rapporti con il paziente e che le eventuali detraibilità delle spese per protesi dentarie, non potrà mai prescindere dalla prescrizione del medico curante.

Con la speranza di aver chiarito una questione che riveste aspetti delicati nell'esercizio corretto dell'odontoiatria restiamo in attesa della necessaria rettifica, **anche per evitare ad inconsapevoli cittadini di ricorrere alle “cure” di esercenti abusivi della professione odontoiatrica e nel contempo profili di evasione ed elusione degli obblighi fiscali.**

**L'Ufficio Odontoiatri in collaborazione con l'Ufficio Legale**

▪